II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Modifica della proposta di regolamento del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CEE) nn. 918/83 e 950/68 relativamente al trattamento tariffario applicabile alle merci contenute nel bagaglio dei viaggiatori formanti oggetto di piccole spedizioni a privati (1)

COM(85) 169 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio in virtù dell'articolo 149, secondo comma del trattato CEE il 25 aprile 1985)

(85/C 131/04)

La Commissione modifica la proposta iniziale nel modo seguente:

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito nel modo seguente:

   «Il regolamento (CEE) n. 918/83 n. 918/83 è modificato come segue:

   — all'articolo 29, paragrafo 2, terzo trattino, l'importo di "35 ECU" è sostituito dall'importo di "45 ECU",

   — all'articolo 47, gli importi di "45 ECU" e di "23 ECU" sono sostituiti, rispettivamente, dagli importi di "100 ECU" e di "50 ECU"».

2. All'articolo 2, l'importo di «150 ECU» è sostituito dall'importo di «200 ECU».

(1) GU n. C 324 del 5. 12. 1984, pag. 5.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2969/83, che istituisce un'azione eccezionale d'urgenza a favore dell'allevamento in Italia

COM(85) 182 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 6 maggio 1985)

(85/C 131/05)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2969/83 del Consiglio prevede all'articolo 2 la concessione di un contributo per la conversione in prestiti a medio termine dei prestiti a breve termine contratti anteriormente al 30 novembre 1982 per le loro occorrenze di gestione dell'allevamento;

considerando che le limitate disponibilità degli istituti di credito agricolo hanno permesso di soddisfare soltanto la metà circa delle domande presentate; che in queste circostanze, si è potuto utilizzare solo una parte degli stanziamenti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2969/83;

considerando che, data la situazione economica assai difficile degli interessati, occorre mantenere la conversione dei prestiti a breve termine in prestiti a medio termine a condizioni agevolate, in favore degli allevatori che non hanno ancora beneficiato dell'azione comunitaria,

(1) GU n. L 293 del 25. 10. 1983, pag. 7.